

## **LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA**

### **IL CAPITALE DELLE BANCHE: ALCUNI CONCETTI DI BASE**

Il capitale, nella sua forma più semplice, rappresenta la quota del valore delle attività della banca che eccede i finanziamenti a titolo di debito, ossia che non è non legalmente vincolata al rimborso del debito.<sup>1</sup> Nelle forme più complesse, può includere quote di valore che dovranno essere ripagate, ma solo in futuro. Per la regolamentazione prudenziale il capitale ha la funzione di salvaguardare dalle perdite determinati soggetti “particolarmente tutelati dagli ordinamenti”, fra cui in primis i depositanti. Le perdite che hanno origine dagli impieghi vanno in primo luogo a carico dei soggetti che hanno la proprietà della banca (gli azionisti) e, solo se in eccesso rispetto al capitale (insolvenza), a carico di altri finanziatori, in particolare a carico dei creditori. Alcune categorie di creditori (principalmente i depositi al dettaglio), in caso di liquidazione della banca, sono garantiti - - per il valore nominale del loro credito e fino a un certo massimale - dall'assicurazione dei depositi. Tuttavia, soprattutto se le insolvenze sono numerose o se riguardano banche di grandi dimensioni, le risorse dell'assicurazione dei depositi possono non essere sufficienti. Inoltre, per evitare fenomeni di contagio delle crisi bancarie, anche i creditori non formalmente assicurati (obbligazionisti, altre banche e istituzioni finanziarie) beneficiano in pratica di una implicita garanzia pubblica: le banche in crisi, specie se grandi, non sono lasciate fallire (*too big to fail*), ma sono ricapitalizzate con interventi a carico del bilancio pubblico. La dimensione del capitale delle banche dovrebbe quindi essere sufficiente a mantenere basso il loro rischio di insolvenza (probabilità di default - PD), coprendo le perdite cui esse sono esposte, e minimizzando così i costi a carico dell'assicurazione sui depositi e/o del bilancio pubblico (ossia, dei contribuenti).

Il capitale può essere raccolto in vari modi. La forma ideale del capitale è costituita da strumenti che posseggono in pieno la capacità di copertura delle perdite:

- **Non deve essere rimborsato (permanenza).** Ogni richiesta di rimborso riduce o annulla la capacità di assorbimento delle perdite. Determinati strumenti finanziari che prevedono un rimborso possono essere considerati assimilabili al capitale, se il rimborso è lontano nel tempo e quindi la loro capacità di assorbimento delle perdite è disponibile, in pratica, per molti anni.
- **Non esiste un vincolo di pagamenti periodici di dividendi o cedole (flessibilità e non cumulabilità della remunerazione).** Il pagamento di dividendi o interessi riduce il valore dell'autofinanziamento (riserve di utili investite nell'attivo) effettivamente disponibile nel lungo termine per l'assorbimento delle perdite. Forme più deboli di capitale possono avere un'aspettativa al pagamento periodico di una remunerazione, ma mai un vero e proprio diritto.

---

<sup>1</sup> Il capitale è spesso definito, in termini non tecnici, come una riserva a protezione contro eventi negativi. Questo non è del tutto corretto dal punto di vista contabile. Una riserva, in termini tecnici, è una passività iscritta in bilancio a fronte della previsione di dover fare pagamenti futuri o di subire delle perdite (ad esempio, perdite su crediti), e non solo della ipotetica possibilità che qualcosa possa andar male in futuro. Solo le riserve accantonate a fronte di perdite generiche, non identificate, possono rientrare nella definizione di capitale, sia pure entro limiti precisi definiti dalle norme regolamentari e contabili.

- L'investitore **non ha un diritto al rimborso del capitale per un valore monetario costante**: il che significa che le perdite possono essere coperte mediante riduzione del valore nominale dei titoli di capitale, senza che questo comporti l'insolvenza della banca.
- **Bassa priorità in caso di fallimento (subordinazione)**. In caso di liquidazione, gli investitori in titoli emessi dall'impresa insolvente sono pagati secondo un ordine di priorità che dipende dalla natura del loro diritto. Il capitale azionario fornisce la maggiore protezione perché è collocato all'ultimo posto della graduatoria di priorità (graduatoria di *seniority*). Alcune forme più deboli di capitale sono rimborsate prima degli azionisti (ossia hanno una maggiore *seniority* delle azioni), ma vengono sempre dopo la grande massa degli aventi diritto.

Esistono diversi strumenti finanziari che possono rappresentare titoli di capitale. La definizione giuridica e contabile non coincide di norma in modo esatto con quella accolta dalla regolamentazione per il calcolo del patrimonio di vigilanza né con quella utilizzata dalle agenzie di rating per la valutazione della solvibilità delle imprese finanziarie.

La forma più pura è il **capitale ordinario** (*common equity*). Le azioni ordinarie rappresentano la diretta proprietà di una società: se un investitore ha una azione delle 100 che la società ha emesso, egli possiede l'1% della società e ha il diritto di prendersi l'1% dei profitti che l'assemblea dei soci abbia deliberato di distribuire agli azionisti. Nell'ipotesi di perdite eccedenti le riserve, esse andranno a carico dell'azionista (mediante riduzione del valore nominale delle sue azioni) fino a un valore massimo corrispondente al suo conferimento (1% del capitale sociale). In caso di liquidazione della società, egli ha il diritto all'1% del valore residuo dopo che sono stati rimborsati i creditori. Non esistono vincoli al rimborso delle azioni - se non nel caso di scioglimento o liquidazione della società, e comunque nei limiti del residuo, pagati tutti i debiti - né c'è un obbligo legale dell'emittente alla distribuzione di dividendi.

Oltre a quelle ordinarie, esistono altre tipologie di titoli azionari previsti dagli ordinamenti dei diversi Paesi. Sui mercati internazionali tali titoli sono denominati **preference shares**. Anche in Italia, con la riforma del diritto societario del 2003, è stato introdotto il principio della **atipicità** dei titoli di finanziamento delle società per azioni, ossia la possibilità di creare azioni dotate di una combinazione di diritti patrimoniali e amministrativi diversa da quella standard delle azioni ordinarie. L'applicazione del principio di non tipicità ha consentito alle banche, e, in specie, a quelle quotate, di utilizzare una molteplicità di strumenti finanziari forniti dei diritti più diversi, con un affievolimento progressivo delle differenze tradizionali fra investitori soci (azionisti) e non soci. Tipologie molto comuni di azioni "speciali" sono le **azioni privilegiate e le azioni di risparmio**. Le azioni privilegiate (ossia dotate di privilegi) sono una categoria eterogenea di azioni dotate di diritti patrimoniali maggiorati rispetto a quelli delle azioni ordinarie: maggiore entità e/o priorità nella distribuzione del dividendo e/o nella quota di liquidazione (ad esempio: privilegio fino al valore nominale sul residuo di liquidazione) ovvero una minore partecipazione in caso di perdite (azioni privilegiate postergate)<sup>2</sup>. Di norma, questi privilegi patrimoniali si associano alla perdita del diritto di voto nelle assemblee ordinarie. Questo vale anche per le azioni di risparmio, regolamentate dal TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria del

---

<sup>2</sup> Il concetto di postergazione ha varie applicazioni: può essere totale o parziale. La postergazione totale comporta che, in caso di perdite, il valore delle azioni privilegiate è intaccato solo dopo che sia stato azzerato il valore delle azioni ordinarie. Merita rilevare che la postergazione definisce un ordine di *seniority* nell'assorbimento delle perdite a favore delle azioni privilegiate, che sono colpite solo dopo le azioni ordinarie. La postergazione non va invece a scapito dei creditori, che comunque sono *senior* rispetto a tutte le categorie di azionisti.

1998). Si tratta di azioni che hanno un dividendo privilegiato, di norma calcolato in una percentuale fissa (5%) del valore nominale. Il diritto al dividendo nasce se la società ha un utile, ed è di solito cumulativo: ossia, quando in un esercizio sia stato assegnato agli azionisti di risparmio un dividendo inferiore al 5% del nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato di esercizi successivi. Gli utili che residuano dopo il pagamento del dividendo privilegiato, e di cui l'assemblea dei soci abbia deliberato la distribuzione, sono ripartiti fra tutti gli azionisti, ordinari e privilegiati, in modo tale che agli azionisti di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in una misura prefissata dagli statuti (es. il 2% del valore nominale). In caso di liquidazione, le azioni di risparmio hanno un privilegio (rispetto agli azionisti ordinari) sul residuo di liquidazione. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni (postergazione).

I titoli privilegiati, essendo di norma privi del diritto di voto, sono per alcuni versi simili alle obbligazioni, nel senso che rappresentano un diritto ad una quota fissa degli attivi della società (privilegio fino al valore nominale sul residuo di liquidazione) e ad un tasso predefinito di dividendo. Sono tuttavia assimilabili al capitale perché, a differenza degli obbligazionisti, gli azionisti privilegiati non hanno il diritto di pretendere la dichiarazione d'insolvenza della società se i dividendi privilegiati non sono pagati. In caso di liquidazione, i titoli di capitale privilegiati sono ultimi nella graduatoria di priorità rispetto agli altri aventi diritto (*junior securities*), salvo che rispetto agli azionisti ordinari.

Vi sono poi tipologie di veri e propri **debiti** che, per certi profili, sono abbastanza simili alle azioni e quindi possono essere inclusi nel capitale regolamentare, sia pure di più bassa qualità. Questi debiti sono irredimibili o con una scadenza molto lunga e sono subordinati agli altri debiti, ossia hanno una priorità inferiore nel rimborso in caso di liquidazione. Sono forme deboli di capitale, perché devono essere rimborsati a valore costante e hanno il diritto a ricevere periodicamente il pagamento di un interesse: il mancato pagamento delle cedole porta alla dichiarazione di default dell'emittente. I debiti subordinati costituiscono tuttavia un cuscinetto a protezione a favore dei depositanti e degli altri creditori, perché, in caso di liquidazione, sono rimborsati solo nella misura in cui vi siano attività residue dopo che siano stati pagati tutti gli altri creditori. In altri termini, essi non riducono la probabilità di default della banca, bensì il rischio che i creditori ordinari subiscano perdite nell'ipotesi di insolvenza della banca (ossia riducono la *loss given default*, LGD).

I titoli diversi dalle azioni ordinarie che hanno una capacità più o meno attenuata di assorbire le perdite e di tutelare i creditori ordinari vengono classificati come **strumenti ibridi**, in quanto presentano una combinazione delle caratteristiche dei titoli di capitale e dei titoli di debito. Gli ibridi sono tanto più assimilabili alle azioni - ossia hanno un *equity content* tanto più elevato - quanto maggiori siano: la **durata**, la **capacità di assorbimento delle perdite**, la **flessibilità della remunerazione**<sup>3</sup> e la **subordinazione**.

Per le banche, la possibilità di utilizzare gli strumenti ibridi per coprire il fabbisogno di capitale comporta numerosi vantaggi. Il loro costo è minore, perché sono strumenti considerati dagli investitori meno rischiosi delle azioni, e quindi consentono di **minimizzare il costo medio ponderato del capitale regolamentare**. Le cedole, a differenza dei dividendi, sono deducibili dal reddito imponibile, con la conseguenza che

---

<sup>3</sup> Il requisito della flessibilità della remunerazione dipende sia dal carattere più o meno vincolato del pagamento delle cedole o dei dividendi sia dalla permanenza o meno del diritto alla remunerazione, nell'ipotesi che essa non sia stata corrisposta in un determinato esercizio. Quando tale diritto si estingue in caso di mancato pagamento, la remunerazione si definisce non cumulabile: la **non cumulabilità** aumenta la flessibilità della remunerazione.

per generare un euro di interessi occorre un reddito operativo minore rispetto a quello necessario per generare lo stesso valore in termini di dividendi<sup>4</sup>. L'emissione degli ibridi richiede procedure più semplici e meno costose rispetto alle azioni. L'aumento del capitale mediante strumenti ibridi di norma non riduce la leva e quindi non peggiora il ROE e non comporta una diluizione del controllo, sgradita agli azionisti di maggioranza.

L'esperienza della recente crisi ha dimostrato che le banche hanno utilizzato in misura molto contenuta gli strumenti ibridi inclusi nel capitale regolamentare per coprire le perdite, ad esempio mediante la sospensione o la dilazione nel pagamento delle cedole<sup>5</sup>. Al di là delle clausole contrattuali, la capacità di assorbimento delle perdite degli strumenti ibridi si è rivelata scarsa o inesistente per i rischi di reputazione che l'attivazione di tali clausole avrebbero comportato. Soprattutto se è elevata la dipendenza dalla raccolta all'ingrosso, difficilmente una banca accetta il rischio di perdere la fiducia del mercato non pagando le cedole sui titoli ibridi, anche se questo sarebbe in teoria utile dal punto di vista della conservazione del capitale. Alla luce di questa esperienza, la regolamentazione prudenziale recente ha introdotto progressivamente criteri più restrittivi per l'ammissibilità degli ibridi come strumenti di capitale.

Rispetto al capitale ordinario, esiste infine una definizione ancora più restrittiva di capitale, il cosiddetto **capitale netto tangibile** (*tangible common equity*), che è il capitale ordinario al netto delle "attività immateriali". Il capitale ordinario corrisponde, come si è detto, alla differenza fra il valore delle attività e quello delle passività e delle altre forme di capitale diverso dalle azioni ordinarie (in particolare, le azioni privilegiate). In altri termini, il capitale ordinario misura il valore degli attivi dell'impresa al netto di tutte le somme dovute a soggetti diversi dagli azionisti ordinari. Tale definizione ipotizza che le attività siano calcolate al valore contabile. Essa include pertanto anche le attività immateriali, ossia attività che hanno un valore, ma che non sono né strumenti finanziari né attività reali. Le principali attività immateriali delle società sono i brevetti, i marchi e l'avviamento. Per i gruppi bancari, i principali attivi immateriali derivano dalla differenza fra il valore pagato al momento dell'acquisto delle partecipazioni in banche e imprese finanziarie facenti parte del gruppo e il valore contabile degli attivi delle società partecipate. L'ipotesi è che il prezzo di acquisto rappresenti il *fair value* della società partecipata: quindi l'attivo intangibile misura la differenza fra il prezzo e il valore contabile (attivo meno passivo) della partecipata. Questa differenza è l'avviamento. Le maggiori banche, che in passato sono cresciute attraverso processi di acquisizione (fusioni e incorporazioni con altre banche), hanno in bilancio importi elevati registrati alla voce avviamento. Di norma, l'avviamento e gli altri attivi intangibili come i brevetti decrescono di valore nel tempo e sono quindi soggetti ad ammortamento. Tuttavia l'ammortamento è di norma un processo lento, e quindi il valore degli intangibili nell'attivo delle banche, specie di quelle maggiori, è spesso consistente. Gli attivi intangibili hanno un valore economico reale, ma gli investitori ritengono che sia particolarmente difficile convertirli in moneta in caso di crisi, e che quindi questi attivi siano suscettibili di azzerarsi se la banca si trova in condizioni di difficoltà. Per questo, gli investitori, quando devono valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca, spesso preferiscono trattare gli attivi intangibili come se non avessero valore, facendo quindi riferimento al capitale ordinario tangibile.

---

<sup>4</sup> Gli interessi passivi sono pagati con il reddito al lordo delle imposte; i dividendi con il reddito netto di imposte. La normativa fiscale, da questo punto di vista, offre un'agevolazione all'uso del debito rispetto agli strumenti "equity".

<sup>5</sup> Anche banche che erano praticamente insolventi, durante la crisi, hanno continuato a remunerare gli strumenti ibridi, magari utilizzando per questo i fondi degli interventi di salvataggio pubblico.

### **Capitale Regolamentare, Capitale Economico e Capitale Effettivo**

Il capitale regolamentare è definito dalla regolamentazione prudenziale (Accordi di Basilea): corrisponde al capitale minimo che le banche devono detenere per contenere entro livelli giudicati tollerabili la loro probabilità di insolvenza e i costi che ne derivano a carico dell'assicurazione dei depositi e del bilancio pubblico. La regolamentazione stabilisce il livello minimo del capitale regolamentare in rapporto ai rischi assunti dalle banche nonché la sua composizione, ossia le tipologie di strumenti finanziari ammessi per rispettare i requisiti minimi di capitale. I criteri con cui la regolamentazione definisce livello e qualità del capitale regolamentare sono dettati dall'obiettivo di minimizzare i costi sociali delle insolvenze bancarie, nell'interesse della collettività, e, *in primis*, dei soggetti tutelati dalla regolamentazione prudenziale (ossia i creditori e, in particolare, i depositanti).

Il capitale economico è quel livello di capitale necessario per coprire le perdite cui la banca può andare incontro con una certa probabilità o intervallo di confidenza. La stima del capitale economico è fatta dalla banca (*management*) tenendo conto, da un lato, del livello di *rating* che si desidera mantenere sul mercato (i giudizi delle agenzie di rating sono tanto migliori tanto più prudenziali sono le stime); dall'altro, della necessità di remunerare il capitale ad un tasso di rendimento considerato adeguato dagli azionisti. Tanto più elevato è il costo del capitale, tanto meno prudenziali tenderanno ad essere, a parità di condizioni, le stime del capitale economico. In sintesi, il capitale economico tende a coincidere con quel livello di capitale che le banche deterrebbero in assenza di regolamentazione, tenendo conto in primo luogo degli interessi dei loro azionisti. Questi ultimi hanno l'obiettivo principale di massimizzare il valore del capitale investito.

In presenza di regolamentazione, il capitale effettivo, ossia il capitale effettivamente detenuto dalle banche, corrisponde al valore massimo fra capitale regolamentare e capitale economico, aumentato di un buffer addizionale. Il surplus di capitale - rispetto ai minimi stabiliti dalla regolamentazione e/o definiti dai rischi associati alla struttura operativa esistente - serve a garantire al management una sufficiente flessibilità nelle strategie di crescita e nel contempo a ridurre il rischio dei costi regolamentari a cui la banca potrebbe andare incontro qualora si venisse a trovare in condizioni di sottocapitalizzazione.

**IL PATRIMONIO DI VIGILANZA  
NELLA DISCIPLINA ITALIANA**

(Banca d'Italia, Circolare 263/2006 aggiornata al dicembre 2011)<sup>6</sup>

COMPONENTI	ELEMENTI	SOGLIE e LIMITI
<b>PATRIMONIO DI BASE (Tier I)</b>		
CORE TIER I (CET1)	Capitale versato Sovrapprezzi azioni Riserve legali e statutarie Utile di esercizio	≥ 2% RWA
IBRIDI DEL TIER I (I)	Ibridi dotati di requisiti di permanenza, flessibilità della remunerazione e <i>loss absorbency on a going concern</i> (con la banca in funzionamento)	≤ 50% PBL <sup>7</sup> <b>(cumulativo)</b>
a) I <sub>15</sub>	Strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale ( <i>dated</i> )	I <sub>15</sub> /PBL ≤ 15% <sup>8</sup>
b) I <sub>35</sub>	Strumenti non innovativi di capitale irredimibili ( <i>undated</i> ) per quali non è prevista contrattualmente la conversione in azioni.	Limite della fascia a) + $\frac{I_{15}+I_{35}}{PBL} \leq 35\%$ <sup>9</sup>

<sup>6</sup> La circolare contiene gli aggiornamenti che recepiscono in Italia le Direttiva Europea 2009/27, 2009/83 e 2009/111 (la cosiddetta CRD II). Tali direttive, emanate seguito della crisi finanziaria del 2007, modificano in vari punti le direttive del 2006 (Capital Adequacy Directives – CRD) con cui l'UE aveva implementato Basilea II. Fra le modifiche introdotte dalla CRD II, le principali riguardano proprio la composizione del patrimonio di vigilanza e la armonizzazione a livello europeo degli strumenti ibridi di capitale.

<sup>7</sup> PBL = patrimonio di base al lordo delle deduzioni.

<sup>8</sup> Esempio: La banca ha un Core Tier I, al netto degli elementi negativi e al lordo delle deduzioni, pari a ottanta. Definiamo questo valore C. Se la banca emette strumenti innovativi di capitale o strumenti non innovativi di capitale con scadenza pari a 20, il valore computabile è dato da:  $I_{15}/(C + I_{15}) = 15\%$ , dove  $[C + I_{15}]$  è il patrimonio di base lordo, cioè comprensivo degli ibridi computabili. Risolvendo l'equazione, la quota massima computabile di I<sub>15</sub> è pari a 14,11. Il resto (5,89) va nel patrimonio supplementare. Il patrimonio di base lordo è uguale a 94,11 (ossia 80+14,11), di cui gli ibridi I<sub>15</sub> computati sono, come richiesto, il 15%.

<sup>9</sup> L'aggregato composto da questi strumenti e quelli di cui al punto a) non deve superare il limite del 35% del PBL, fermo restando che la voce di cui al punto a) non deve superare il 15%.

Esempio 1: si ipotizzi che la banca abbia un PBL, esclusi gli strumenti I<sub>15</sub> e I<sub>35</sub>, pari a 85. Definiamo questo valore C. La banca emette I<sub>15</sub> per 20 e I<sub>35</sub> per 35. Qual è l'importo massimo degli ibridi delle due categorie computabili nel patrimonio di base? Dato il vincolo  $[I_{35} + I_{15}]/[C + I_{15} + I_{35}] = 35\%$ , si ricava  $[I_{35} + I_{15}] = 85 \cdot 35\% / 65\% = 45,77$ . L'ammontare massimo degli ibridi I<sub>15</sub> deve essere uguale a 15 (=  $85 \cdot 15\% / 85\%$ ). Il valore computabile degli ibridi I<sub>35</sub> è allora pari a 45,77 - 15 = 30,77. Il PBL comprensivo degli ibridi delle due categorie è pari a 85 + 15 + 30,77 = 130,77. Gli ibridi delle due categorie non computabili nel Tier I, ossia I<sub>15</sub> per 5 (20-15) e I<sub>35</sub> per 4,23 (35-30,77), sono inseriti nel patrimonio supplementare per un valore complessivo di 9,25.

Esempio 2: si ipotizzi che la banca abbia un PBL pari a 65 e non abbia emesso strumenti innovativi e non innovativi di capitale con scadenza; si ipotizzi altresì che la banca emetta strumenti computabili fino al 35% per un importo pari a 35. In tal caso, la banca può computarli integralmente nel Tier I.

c) I <sub>50</sub>	Strumenti non innovativi di capitale irredimibili ( <i>undated</i> ) per quali è prevista la conversione obbligatoria in azioni qualora, per effetto di perdite, il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo (8% RWA) o di quello più elevato imposto dalla Vigilanza. Sono gli ibridi di qualità migliore che possono essere ammessi fino a un massimo del 50% del Tier I, se non sono stati utilizzati ibridi di qualità inferiore (strumenti non innovativi di capitale con scadenza e strumenti innovativi di capitale + strumenti non innovativi di capitale irredimibili ma non convertibili).	Limiti delle fasce a) e b) + $\frac{I_{15}+I_{35}+I_{50}}{PBL}$ $\leq 50\%$ <sup>10</sup>
ELEMENTI NEGATIVI DEL TIER I	Capitale sottoscritto non versato Azioni proprie Avviamento Altre immobilizzazioni immateriali Perdite d'esercizio Rettifiche di valore su crediti (per le banche che non adottano il metodo IRB) (Riserve negative per minusvalenze su titoli disponibili per la vendita <sup>11</sup> )	
TIER I LORDO (PBL)		≥ 4% RWA
DEDUZIONI TIER I	Titoli di partecipazione al capitale in banche e società finanziarie maggiori del 10% del patrimonio dell'istituto partecipato (se non consolidate nel patrimonio di vigilanza e se non allocate nel portafoglio di negoziazione) Partecipazioni e strumenti patrimoniali in società di assicurazione Partecipazioni in banche e società finanziarie che eccedono il 10% del PBL+PSL (se non consolidate nel patrimonio di vigilanza e se non allocate nel portafoglio di negoziazione) Eccedenza delle Perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (per le banche che usano il metodo IRB).	= 50% del valore da dedurre
<b>TIER I</b>		

<sup>10</sup> L'aggregato composto da questi titoli e quelli di cui alle voci a) e b) devono rispettare il vincolo del 50% del PBL. L'eventuale quota eccedente può essere ricompresa nel Tier II.

**Esempio:** supponendo che la banca abbia un PBL pari a 130,77, di cui I<sub>15</sub> = 15 e I<sub>35</sub> = 30,77. Il valore di C è quindi pari a 85. Gli ibridi delle due categorie corrispondono, in base all'esempio della nota precedente, all'ammontare massimo computabile. Supponiamo ora che la banca emetta titoli I<sub>50</sub> per un importo pari a 45. Poiché deve essere  $\frac{I_{15}+I_{35}+I_{50}}{C+I_{15}+I_{35}+I_{50}} = 50\%$ ,  $I_{15}+I_{35}+I_{50} = 50\% \cdot 85 / 50\% = 85$ . Da cui, il valore massimo degli I<sub>50</sub> computabili nel Tier I è  $85 - 15 - 30,77 = 39,23$ . L'importo eccedente rispetto al valore emesso, pari a 5,77 (45-39,23) è computato fra gli elementi positivi del patrimonio supplementare.

<sup>11</sup> Cfr. successiva nota n. 12.

<b>PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER II)</b>		
RISERVE DA VALUTAZIONE	Riserve da valutazione al fair value di attività materiali Riserve positive (plusvalenze) su titoli disponibili per la vendita <sup>12</sup> (esclusi quelli emessi da banche)	50% dell'ammontare
IBRIDI DEL TIER I NON COMPUTABILI	Strumenti ibridi del Tier I eccedenti i limiti previsti per la loro computabilità nel Tier I	
IBRIDI DEL TIER II	Strumenti ibridi di patrimonializzazione irredimibili o con durata non inferiore a 10 anni	
DEBITI SUBORDINATI DI SECONDO LIVELLO	Debiti subordinati $\geq$ 5 anni	$\leq$ 50% PBL
PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI	Plusvalenze su partecipazioni in società non bancarie	35% del valore e $\leq$ 30% PB
RETTIFICHE NON SPECIFICHE SU CREDITI	Per le banche che usano il metodo standardizzato	$\leq$ 1,25% RWA
ECCEDENZA RETTIFICHE NON SPECIFICHE SU CREDITI RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE	Per le banche che usano il metodo IRB	$\leq$ 0,6% RWA
ELEMENTI NEGATIVI DEL TIER II	Minusvalenze nette da partecipazioni	50% del valore
TIER II LORDO (PSL)		
DEDUZIONI	Partecipazioni al capitale in banche e società finanziarie maggiori pari o superiori al 10% del patrimonio dell'istituto partecipato (se non consolidate nel patrimonio di vigilanza e se non allocate nel portafoglio di negoziazione). Partecipazioni in società di assicurazione. Partecipazioni in banche e società finanziarie che eccedono il 10% del PBL + PSL (se non consolidate nel patrimonio di vigilanza e se non allocate nel portafoglio di negoziazione). Eccedenza delle Perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (per le banche che usano il metodo IRB).	= 50% del valore da dedurre
TIER II		$\leq$ PBL
<b>PATRIMONIO DI VIGILANZA = TIER I + TIER II</b>		
TIER III	Debiti subordinati di 2° livello eccedenti la quota computabile nel Tier II. Passività subordinate di 3 livello ( $\geq$ 2 anni).	$\leq$ 71,4% del Rischio di mercato

<sup>12</sup> Secondo la normativa italiana in vigore fino al 2010, se sui titoli disponibili per la vendita si registrano minusvalenze dovute a fattori di mercato (es. aumento dei rendimenti), esse devono essere dedotte integralmente dal Tier I (cd. *Approccio asimmetrico*). A seguito della crisi dei titoli sovrani, la Vigilanza con una circolare del maggio 2010 ha consentito alle banche l'opzione di neutralizzare sia le plusvalenze sia le minusvalenze sui titoli disponibili per la vendita, contabilizzandoli, di fatto, al costo storico. Tale opzione, in caso di andamento negativo dei mercati, comporta una sopravvalutazione del patrimonio regolamentare.



## CARATTERISTICHE REGOLAMENTARI DEGLI STRUMENTI AMMESSI A FORMARE IL PATRIMONIO DI VIGILANZA

### PATRIMONIO DI BASE (TIER I)

#### I – CAPITALE (Core Tier I)

E' la componente primaria del patrimonio di base ed è computato **senza limiti**. Ai fini della disciplina prudenziale rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino al massimo grado i requisiti della permanenza, della flessibilità della remunerazione, e della capacità di assorbimento delle perdite. Tali requisiti sono assicurati dalle seguenti caratteristiche:

1. I titoli sono emessi direttamente dalla banca;
2. Sono chiaramente individuabili in bilancio;
3. Sono privi di scadenza;
4. Sono interamente liberati;
5. Sono classificati come strumenti del patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS;
6. Non sono rimborsabili al di fuori dell'ipotesi di liquidazione o di riduzione del capitale sociale;
7. Non attribuiscono ai portatori il diritto a una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi al pagamento di dividendi, salvo il caso che essi siano calcolati come multiplo del dividendo attribuito alle azioni ordinarie prive di questo vantaggio. Tali dividendi non sono commisurati al valore nominale dell'azione e non possono essere cumulativi;
8. I dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o su riserve di utili distribuibili;
9. Non prevedono limitazioni (*cap*) all'ammontare del dividendo distribuibile;
10. Non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
11. In caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale sociale che rappresentano;
12. Il regime legale e negoziale non contiene clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione.

In conformità a tali criteri possono essere computate senza limiti solo le azioni ordinarie, mentre non è consentito includere nel Core Tier I strumenti che attribuiscono al possessore privilegi nell'assorbimento delle perdite sia *on a going concern* sia *in liquidazione*: questo vale in particolare per le **azioni privilegiate e di risparmio**, non computabili nel Core Tier I in quanto prevedono vantaggi in quanto sono caratterizzate da meccanismi di remunerazione privilegiati (es. dividendo fisso commisurato al valore nominale e di norma cumulativo - cfr. punto 7)), e prevedono vantaggi in fase di liquidazione (diritto sul valore residuo commisurato al valore nominale - cfr. punto 11).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fino alla riforma del 2010, in Italia le azioni privilegiate e di risparmio erano incluse nel Core Tier I, mentre altri titoli assimilabili (come le *preference shares* cumulative emesse tramite partecipate estere) venivano ammessi nel Tier I entro il limite massimo del 15%. A seguito della riforma, le azioni privilegiate e di risparmio potranno continuare ad essere include nella componente *non core* del Tier I per 30 anni, in forza delle disposizioni transitorie previste dalla normativa di vigilanza.

## II – STRUMENTI IBRIDI - STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI DI CAPITALE (Non core Tier I)

### II. 1 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI IBRIDI NEL TIER I

I criteri per l'ammissibilità degli strumenti ibridi nel patrimonio di base sono la **permanenza**, la **flessibilità dei pagamenti** e la **capacità di assorbimento delle perdite (loss absorbency)**. Tali criteri sono in parte attenuati rispetto a quelli previsti per gli strumenti ammessi senza limiti nel Patrimonio di base.

#### A. Permanenza

La caratteristica della permanenza degli elementi del Tier I garantisce che questi strumenti di capitale siano disponibili in ogni momento per le esigenze di copertura delle perdite e per il fabbisogno di investimenti della banca. Questo significa che di norma non ci deve essere un obbligo contrattuale o legale al rimborso da parte dell'emittente. A titolo di eccezione, possono essere ammessi, ma entro il limite del 15% del Tier I, strumenti con scadenza contrattuale (*dated instruments*) non inferiore a 30 anni, il cui riscatto possa essere sospeso; e strumenti che contengono un **“moderato” incentivo al rimborso anticipato (strumenti innovativi di capitale)**. In ogni caso, l'emittente può rimborsare o riacquistare uno strumento del Tier I non prima di 5 anni e solo con la preventiva approvazione della autorità di vigilanza e a condizione che ciò non pregiudichi le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca.

**Incentivi al rimborso anticipato:** sono considerate tali alcune clausole contrattuali suscettibili di generare negli investitori l'aspettativa che lo strumento sarà rimborsato dall'emittente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato. Le principali sono:

- a) Revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo *step-up*<sup>14</sup>. Si considera “moderato” l'incentivo quando l'ammontare dello *step-up* non è superiore a 100 p.b. o il 50% dello spread rispetto al tasso di riferimento.
- b) Facoltà di rimborso del capitale attraverso consegna di azioni della banca (obbligazioni convertibili, con clausola di rimborso anticipato a favore dell'emittente).<sup>15</sup>

Gli strumenti che hanno un incentivo al rimborso anticipato (minore requisito di *permanenza*), si qualificano come **strumenti innovativi di capitale**. Insieme agli **strumenti non innovativi di capitale con scadenza** sono ammissibili nel Tier I entro un limite massimo del 15% e comunque a condizione che il rimborso avvenga solo su iniziativa dell'emittente, non prima di 5 anni dall'emissione, e con l'autorizzazione preventiva della vigilanza. La vigilanza dovrà verificare che il rimborso degli strumenti non comprometta la solvibilità o l'equilibrio finanziario della banca: la banca, anche dopo il rimborso, deve avere un patrimonio di vigilanza sopra i minimi regolamentari. L'autorità di vigilanza può condizionare il rimborso degli strumenti alla loro sostituzione con altri titoli della stessa o di migliore qualità; e in ogni caso vieterà il rimborso anticipato se questo comporta che la banca scenda **di sotto i requisiti di capitale a norma del Pillar II** (quindi tenendo conto di tutti i rischi, e non solo di quelli per Pillar I).

#### B. Flessibilità dei pagamenti

La flessibilità nei pagamenti è un requisito strettamente collegato con la *loss-absorbency*. La possibilità di cancellare il pagamento delle cedole o dei dividendi su base **non**

---

<sup>14</sup> La clausola di *step-up* prevede che il tasso cedolare, a decorrere da una certa data, aumenti, in genere con facoltà dell'emittente di rimborsare anticipatamente i titoli (se il tasso di mercato è inferiore a quello promesso in base allo *step-up*).

<sup>15</sup> Da non confondere con le obbligazioni che prevedono obbligo di conversione, ammissibili fino al 50% del Tier I.

**cumulativa**<sup>16</sup> è una condizione che aumenta la capacità dello strumento di assorbire le perdite *on a going concern basis*, ossia in condizioni di continuità d'impresa. Lo strumento deve consentire che l'emittente possa disporre di risorse monetarie per la copertura delle perdite *on a going concern* attraverso il mancato pagamento di cedole o dividendi, senza che questo comporti il rischio che l'investitore invochi il default o scatti una condizione legale di insolvenza. La cancellazione del pagamento delle cedole o dei dividendi può essere richiesta dalla vigilanza, sulla base di proprie valutazioni sulla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

### **C. Loss absorbency**

Gli ibridi ammessi nel Tier I devono avere capacità di assorbimento delle perdite sia in condizioni di continuità dell'impresa (*going concern*) sia in caso di liquidazione (*gone concern*).

La *loss absorbency on a going concern* significa che una banca è in grado di continuare a operare, pur in presenza di perdite che abbiano completamente azzerato le riserve di utili. I meccanismi di assorbimento delle perdite *on a going concern* degli strumenti ibridi<sup>17</sup> devono essere attivati su iniziativa dell'emittente o su richiesta della vigilanza in tutti i casi in cui ciò si renda necessario. In **via automatica, si prevede che sugli ibridi non possano essere pagati gli interessi quando il requisito patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio** o quando la banca emittente (o la sua controllante) non abbia pagato dividendi agli azionisti. In tali casi, gli interessi non corrisposti sono definitivamente persi per i titolari degli strumenti (**non cumulatività della remunerazione**).

In caso di liquidazione (quando la banca è *a gone concern*), la capacità di uno strumento di assorbire le perdite dipende dal suo grado di **subordinazione**. Gli strumenti ibridi sono sempre *junior* rispetto ai depositanti, agli altri creditori e al debito subordinato; il che significa che sono *senior* solo rispetto alle azioni. Le regole di subordinazione devono essere chiare e trasparenti; non devono essere previste per gli ibridi forme di garanzia implicita o esplicita che modifichino artificiosamente la graduatoria di *seniority*.

## **II. 2 - LIMITI DI COMPUTABILITÀ DEGLI IBRIDI NEL TIER I**

La normativa prevede che gli strumenti ibridi siano inclusi in tre fasce: la qualità patrimoniale degli strumenti cresce dalla fascia 1 alla fascia 3 in termini di permanenza e di capacità di assorbimento delle perdite.

- a) La prima fascia (fino al 15%) include tutti gli strumenti che prevedono un incentivo al rimborso (**strumenti innovativi di capitale**) e gli **strumenti non innovativi di capitale con scadenza (*dated instruments*)**;
- b) La seconda fascia (fino e non oltre al 35%): strumenti ibridi che non hanno incentivi al rimborso anticipato e non hanno scadenza (**strumenti non innovativi di capitale *undated***), che non presentano le caratteristiche degli strumenti della terza fascia, ossia che non prevedono la conversione obbligatoria in azioni in condizioni di emergenza o quando richiesto dalla vigilanza.
- c) La terza fascia (oltre al 35% e fino al 50%). Solo gli ibridi obbligatoriamente convertibili in azioni, di cui non è consentito il rimborso per contanti, possono essere computati in misura superiore al limite del 35%. La clausola di conversione

---

<sup>16</sup> Significa che il dividendo o la cedola non pagata sono definitivamente persi dall'investitore, e l'emittente ha la piena disponibilità delle somme risparmiate.

<sup>17</sup> Tali meccanismi servono a prevenire il verificarsi dell'insolvenza. Questo è possibile se lo strumento ibrido ha le caratteristiche della **permanenza**, ossia se, in condizioni di stress, il rimborso del capitale può essere vietato dalla vigilanza; della **flessibilità**, ossia se l'emittente ha la possibilità di cancellare il pagamento dei dividendi/cedole; e, **soprattutto, se lo strumento non è considerato dalle norme fallimentari una passività ai fini della dichiarazione di insolvenza.**

può prevedere la conversione obbligatoria ad una predeterminata data o consentire la conversione in qualsiasi momento. In ogni caso, deve essere previsto che la conversione sia **obbligatoria in condizioni di emergenza (mancato rispetto dei requisiti minimi di capitale)** o **a discrezione delle autorità di vigilanza**, in relazione alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'emittente.

Nel caso di massimo utilizzo di ogni fascia, il 50% del Tier I lordo può essere rappresentato da:

- Strumenti innovativi e con scadenza = fino al 15% del Tier I lordo
- Strumenti non innovativi = un addizionale 20% (cumulato 35%)
- Strumenti non innovativi convertibili in azioni = un ulteriore 15% (cumulato 50%).

## **PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER II)**

Oltre alle riserve di valutazione e agli ibridi del Tier I emessi per importi eccedenti quelli ammissibili nel patrimonio di base, il Tier II è composto da strumenti "ibridi", le cui caratteristiche prevalenti sono quelle di debito. La qualità patrimoniale è inferiore a quella degli strumenti del Tier I, quanto a permanenza, flessibilità e *loss absorbency*. Le categorie ammesse sono due:

### **I. STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE (Upper Tier II)**

Sono passività irredimibili o redimibili con durata non inferiore a 10 anni. Per i titoli non irredimibili il rimborso è comunque subordinato all'autorizzazione della Vigilanza.

In caso di perdite che comportino la **diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto della soglia minima richiesta per l'autorizzazione all'attività bancaria** (6,3 milioni di euro per le banche SpA), le somme raccolte con queste passività possono essere utilizzate per coprire le perdite, per consentire alla banca di continuare ad operare (*assorbimento delle perdite on a going concern*).

La remunerazione, in caso di andamento negativo della gestione, può essere sospesa nella misura necessaria a evitare o limitare il manifestarsi di perdite (*flessibilità dei pagamenti*).

In caso di liquidazione dell'emittente, gli ibridi del Tier II possono essere rimborsati solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori, ivi compresi quelli subordinati (*subordinazione*).

### **II. PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 2° LIVELLO (Lower Tier II)**

Concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che la durata sia pari o superiore a 5 anni; il rimborso anticipato può avvenire solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione della Vigilanza (*permanenza*); che in caso di liquidazione dell'emittente, il debito sia rimborsato solo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati (*loss absorbency on a gone concern*). Nel caso siano previste clausole di revisione automatica del tasso connesse con la facoltà dell'emittente di rimborso anticipato (*step-up*), queste non possono essere esercitate prima del 5° anno di vita; l'ammontare dello *step-up* non deve eccedere i 100 p.b. o il 50% dello spread rispetto alla base di riferimento. L'ammontare dei prestiti ammessi nel patrimonio supplementare è ridotto di 1/5 ogni anno durante i 5 anni prima della data di scadenza. Le passività subordinate sono ammesse a comporre il patrimonio di vigilanza in misura non superiore al 50% del patrimonio di base, al lordo delle deduzioni.

## Strumenti ibridi computabili nel Tier I e nel Tier II – caratteristiche finanziarie

STRUMENTI IBRIDI COMPUTABILI NEL TIER I						
	PERMANENZA	ASSORBIM PERDITE MECCANISMI	FLESSIBILITÀ	CUMULABILITÀ	SUBORDINAZIONE	LIMITI
<b>Azioni ordinarie (Core Tier I)</b>	Non è previsto il rimborso, se non in caso di liquidazione. Permanenza piena	Riduzione del valore nominale in caso di perdite	Il pagamento del dividendo è assolutamente discrezionale	Non cumulativo	All'ultimo posto della graduatoria di seniority	Max nessuno  Min ≥ 2% ARP
<b>Azioni privilegiate e di risparmio</b>	Non è previsto il rimborso, se non in caso di liquidazione. Permanenza piena	Riduzione del valore nominale in caso di perdite, ma solo per la parte di perdite che eccede il valore nominale delle azioni ordinarie (postergazione)	Se c'è utile, dividendo privilegiato in percentuale fissa del valore nominale	Può essere cumulativo	Privilegio fino ad un importo pari al valore nominale sul valore residuo di liquidazione (dopo il rimborso dei creditori)	Quelle già emesse restano nel Tier I, fino ad un massimo del 50% e per non oltre 30 anni.
<b>Ibridi 50 (Strumenti non innovativi di capitale con obbligo di conversione in azioni in caso di emergenza)</b>	Non è consentito il rimborso, se non in caso di liquidazione. Permanenza piena	Conversione in azioni obbligatoria se PV scende sotto i minimi o su richiesta della AV in condizioni di emergenza, e in genere se il coefficiente di solvibilità è inferiore a quello giudicato adeguato dalla AV (Pillar 2).	In situazioni di stress, la sospensione degli interessi o delle cedole può essere decisa dall'emittente in autonomia o su richiesta AV. In via automatica, la remunerazione non è pagata se PV < 6% o se non sono pagati dividendi	Non cumulativo	Senior rispetto Solo alle azioni	Max ≤ 50% del PBL (se non ci sono altri ibridi)
<b>Ibridi 35 (strumenti non innovativi di capitale irredimibili)</b>	Non c'è un obbligo legale o contrattuale al rimborso. Facoltà di rimborso, ma non incentivi. Rimborso deve essere autorizzato da AV, e i titoli rimborsati devono essere sostituiti con titoli della stessa specie o migliori	Se il coefficiente di solvibilità è inferiore a quello giudicato adeguato dalla AV (Pillar 2), le somme raccolte restano a disposizione dell'emittente per la copertura delle perdite. Creditori non hanno diritto a chiedere l'insolvenza della banca.	In situazioni di stress, sospensione degli interessi o delle cedole a discrezione dell'emittente o su richiesta AV. In via automatica, la remunerazione non è pagata se PV < 6% o se non sono pagati dividendi	Non cumulativo	Senior solo rispetto alle azioni ordinarie.	Max ≤ 35% del PBL (se non ci sono altri ibridi)

<b>Ibridi 15 (strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale dated, con scadenza)</b>	Scadenza contrattuale $\geq$ 30 anni/incentivi al rimborso anticipato, ma non prima di 5 anni (revisione automatica del tasso dopo un certo periodo; facoltà di conversione in azioni). Rimborso deve essere autorizzato da AV, e i titoli rimborsati devono essere sostituiti con titoli uguali o migliori	Se il coefficiente di solvibilità è inferiore a quello giudicato adeguato dalla AV (Pillar 2), le somme raccolte per capitale e interessi restano a disposizione dell'emittente per la copertura delle perdite. Creditori non hanno diritto a chiedere l'insolvenza della banca.	In condizioni di stress, sospensione degli interessi o delle cedole a discrezione dell'emittente o su richiesta AV. In via automatica, la remunerazione non è pagata se $PV < 6\%$ o se non sono pagati dividendi	Non cumulativo	Senior solo ripetto a azioni ordinarie	Max $\leq 15\%$ del PBL
<b>STRUMENTI IBRIDI COMPUTABILI NEL TIER II</b>						
<b>Strumenti ibridi di patrimonializzazione</b>	Irredimibili o redimibili non prima di 10 anni, e comunque su autorizzazione della AV.	In caso di perdite che portino il Capitale + riserve $<$ soglia minima per operare, valore del capitale e/o gli interessi maturati può essere ridotto o convertito in azioni. I creditori non hanno diritto a richiedere l'insolvenza.	In caso di perdite, la remunerazione può essere sospesa	Può essere cumulativo	Subordinati a tutti gli altri creditori, compresi quelli subordinati	Max $\leq 50\%$ PVL
<b>Debiti Subordinati</b>	Durata $\geq$ 5 anni. Facoltà di rimborso anticipato può essere vietata da AV. Limiti alle clausole di stet-up	no	no	Può essere cumulativo	Subordinati a tutti i creditori ordinari	$\leq 50\%$ PBL

### PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO (TIER III)

E' ammesso solo a copertura del rischio di mercato per un importo che non può eccedere il 250% del Tier I, ossia fino al limite del 71,4% del requisito patrimoniali sui rischi di mercato (con esclusione del rischio di regolamento e del rischio di controparte del portafoglio di negoziazione)<sup>18</sup>. E' composto dalle passività subordinate eccedenti i limiti di ammissibilità nel Tier II e da debiti subordinati di 3° livello. Questi ultimi devono avere una durata non inferiore a 2 anni e prevedere la clausola di *lock-in* (clausola di immobilizzo), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca ad un livello inferiore al 100% dei requisiti patrimoniali (*permanenza*). Le condizioni di *loss absorbency* sono analoghe a quelle delle passività subordinate di 2° livello.

Il Tier III, avendo caratteristiche patrimoniali limitate alla copertura parziale del rischio di mercato del portafoglio di negoziazione, non rientra nel Patrimonio di Vigilanza, che è composto dalla somma del Patrimonio di base e del Patrimonio Supplementare.

### DEDUZIONI

La normativa elenca una serie di voci dell'attivo patrimoniale della banca che vengono dedotte dal Patrimonio di vigilanza; le deduzioni si applicano per il 50% al Patrimonio di base e per il 50% al Patrimonio Supplementare.

Le principali deduzioni sono le **partecipazioni rilevanti non consolidate** (ossia superiori al 10% del capitale della partecipata) in banche e altre imprese finanziarie, le **partecipazioni in imprese di assicurazione** e **l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive**, per le banche che applicano il metodo IRB.

Per quanto riguarda le partecipazioni in banche e società finanziarie e assicurazioni, la deduzione ha l'obiettivo di contrastare situazioni di doppia o multipla leva (*double gearing*), ossia la duplicazione delle attività di rischio assumibili con lo stesso capitale. Da notare che, in caso di consolidamento della partecipata, questo fenomeno non si realizza, perché i rapporti infra-gruppo si elidono, e ai fini della solidità patrimoniale del gruppo contano solo i finanziamenti esterni.

La deduzione **dell'eccedenza delle perdite attese sulle rettifiche (fondi rischi)** è motivata dal fatto che il requisito patrimoniale è calcolato, per le banche che applicano il metodo IRB, in base alla stima della massima perdita potenziale con un determinato intervallo di confidenza, al netto delle perdite attese (approccio VAR). L'ipotesi è quindi che le perdite attese debbano essere coperte a carico del reddito. Se tuttavia le rettifiche a carico del conto economico sono insufficienti, le perdite attese eccedenti devono essere coperte con mezzi propri. Di conseguenza, il capitale regolamentare destinato alla copertura delle perdite inattese si riduce.

Merita sottolineare il diverso trattamento delle **rettifiche su crediti**:

a) Per le banche che adottano il **metodo standardizzato** per il calcolo di RWA, le rettifiche specifiche su crediti costituiscono un elemento negativo integralmente dedotto

---

<sup>18</sup> Infatti: definendo RM il rischio di mercato del portafoglio di negoziazione sarà:

$$T1 + T3 = RM$$

$$T1 + 250\%T1 = RM$$

$$350\%T1 = RM$$

$$T1 = RM/350\% = 28,6\%RM$$

$$T3 = 100\% - 28,6\% = 71,4\% RM$$

dal Tier I; le rettifiche generiche (rettifiche eventuali di natura prudenziale a fronte di crediti "in bonis") sono ammesse fino all'1,25% di RWA ad aumento del Tier II.

b) Per le banche che adottano i **metodi IRB** base e avanzato, è dedotta dal patrimonio di vigilanza (Tier I + Tier II) la differenza, se negativa, fra Rettifiche su crediti e Perdite attese. L'ammontare complessivo della deduzione è ripartito per il 50% sul Tier I e per il 50% sul Tier II. Qualora le rettifiche su crediti siano maggiori delle perdite attese, tale differenza positiva è portata in aumento del Tier II, fino ad un massimo dello 0,6% di RWA.